



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) -

- telef. 0861-93130 fax 0861-93557

email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

ORD. N. 108 del 29-10-2019

PROT. N. 7298

Oggetto: art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati in località Capolaterra.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTA la nota del Raggruppamento Carabinieri Parchi – comando stazione "Parco" di Rocca S. Maria prot. 1327 pos. 08.01.01 del 12/10/2019 acquisito al protocollo del comune di Valle Castellana con il n. 6964 del 15/10/2019, dal quale risulta che in loc. Capolaterra venivano riscontrati cumuli di materiale in stato di abbandono di n. 11 lastre in fibrocemento con probabile presenza di Amianto;

RILEVATO che il terreno sul quale sono stati rinvenuti i suddetti rifiuti nella frazione di capolaterra del Comune di Valle Castellana GPS WGS8433T 0377015/4732080 di proprietà del Sig. Giovannini Antonio Alessandro nato a Valle Castellana il 17/01/1961 e che dal sopralluogo nulla è risultato in merito agli autori dell'abbandono sopra esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del succitato decreto sono vietati sia l'abbandono che il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con i proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale di sopralluogo sopra menzionato;

RITENUTO necessario provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tali rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

RITENUTO configurarsi le fattispecie, previste dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

ORDINA

al Sig. Sig. Giovannini Antonio Alessandro nato a Valle Castellana il 17/01/1961, residente a Teramo via Bafile 8 , in qualità di proprietario del terreno sito nella frazione di Capolaterra del Comune di Valle Castellana come individuato dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di Rocca Santa Maria giuste coordinate : GPS WGS8433T 0377015/4732080 , su cui insistono i rifiuti:

- l'immediata messa in sicurezza di rifiuti pericolosi e non, presenti presso l'area, in modo tale che gli stessi risultino protetti dagli agenti atmosferici impedendo una possibile contaminazione delle matrici ambientali;
- di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti sulla medesima area, nei modi di legge e tramite Ditta avente le necessarie autorizzazioni;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;

Prima della suddetta rimozione dei rifiuti si dovrà presentare, entro 30gg. Dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio tecnico del comune di Valle Castellana - nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 il "Programma di Smaltimento" secondo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R.V. 3560/99 contenente le seguenti informazioni:

- a) data e modalità di messa in sicurezza;
- b) natura e quantità precisa dei rifiuti rinvenuti;
- c) documentazione fotografica del sito e relativa cartografia;
- d) tempi di attuazione del programma di smaltimento rifiuti;
- e) gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
- f) i tempi e modalità di eventuali successive indagini, se necessarie, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o sotterranee, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre un eventuale progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da eseguire nelle modalità disposte dalla Arta Regione Abruzzo/Provincia di Teramo .

Successivamente all'approvazione del "Programma di Smaltimento" da parte degli Enti competenti si potrà dar corso alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti segnalati.

Inoltre, al termine delle attività di indagine e smaltimento di cui sopra, dovrà essere presentata:

- 1) la quarta copia leggibile del formulario di smaltimento rifiuti da inviare all'ufficio tecnico del comune di valle Castellana e all'Arta – provincia di Teramo;
- 2) una relazione tecnica di fine lavori, con ampia documentazione fotografica, da inviare agli Enti di cui al punto precedente e contenente gli esiti delle indagini ambientali condotte nelle modalità previste dall'arta Regione Abruzzo sulle matrici ambientali a seguito delle rimozione e smaltimento dei rifiuti in premessa.

Rimane inteso che le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto saranno subordinate alle disposizioni previste dall'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e alla predisposizione del "Piano di Lavoro" da parte del soggetto deputato all'esecuzione di tali operazione.

Copia del "Piano di Lavoro" dovrà essere inviata allo SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO dell'Ulss territorialmente competente, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal Decreto di cui sopra e copia di tale piano dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio tecnico del Comune di Valle Castellana.

AVVERTE

- a) che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- b) che eventuali danni ambientali, nonché a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in sede civile, penale e amministrativa;

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza al sig. Giovannini Antonio Alessandro nato a Valle Castellana il 17/01/1961, residente a Teramo via Bafle n. 8;
- la pubblicazione all'Albo pretorio on-line della presente Ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi;

l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Teramo - Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Provincia di Teramo Settore Ambiente;
- all' ARTA — Dipartimento Provinciale di Teramo;
- al Carabinieri Parchi – stazione di Rocca Santa Maria;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
(Ing. Camillo D'Angelo)

